

# PON “CULTURA E SVILUPPO” - FESR 2014-2020

## CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI ASSE IV - SAFE

*19/12/2023*



## INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	1
2.	METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE.....	2
2.1	Criteri di selezione delle operazioni: formali e sostanziali .....	2
3.	ASSE IV – SAFE.....	3
3.1.	INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE DELL’ASSE IV SAFE E MODALITÀ/PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE.....	3
3.2	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI.....	5

## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza all'art.125, paragrafo 3 del Regolamento UE 1303/2013 che prevede che l'Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi Operativi elabori e applichi, previo esame e approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza (di cui all'art. 110, paragrafo 2 del Reg. UE 1303/2013), procedure e criteri di selezione delle operazioni adeguati che:

1. garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi della pertinente priorità di investimento;
2. siano non discriminatori e trasparenti;
3. tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del suindicato Regolamento.

In particolare, si è reso necessario elaborare ulteriori criteri di selezione a seguito della riprogrammazione avvenuta con Decisione CE C(2023) 7476 del 27 ottobre u.s. a seguito della conclusione della procedura scritta e dell'approvazione da parte del CdS delle modifiche di programma che hanno introdotto l' Asse prioritario IV SAFE.

Si illustra di seguito lo scenario di riferimento nel quale si inquadra la citata riprogrammazione:

Nell'ambito delle disposizioni applicabili ai fondi strutturali europei 2014-2020, l'articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, introdotto dal regolamento (UE) 2023/435, consente, tra l'altro, il finanziamento di misure eccezionali per l'uso dei fondi a sostegno delle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti

dell'Ucraina. Tali misure prevedono, in particolare, la possibilità di ottenere il rimborso, da parte del bilancio UE, di spese già sostenute dallo Stato come risposta all'aumento dei costi dell'energia, a far data dal 1° febbraio 2022.

A seguito delle interlocuzioni intercorse tra la Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia per la coesione territoriale e il Dipartimento per le politiche di coesione, è stata individuata la misura "bonus sociale elettrico" quale possibile misura coerente con la disposizione regolamentare sopra richiamata, ai fini della rendicontazione delle relative spese sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2014-2020 e del successivo rimborso da parte della Commissione europea.

Questa Autorità di Gestione ha pertanto deciso di aderire a tale possibilità anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico di somme non assorbibili sull'Asse 1 del Programma "Rafforzamento delle dotazioni culturali" ed ha proceduto – d'intesa con le Autorità nazionali competenti - ad avviare il processo di riprogrammazione che ha previsto la creazione del nuovo Asse IV – SAFE sul quale è stata appostata la somma di € 70.000.000,00, conclusosi con la Decisione CE già richiamata.

## 2. METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE

L'asse introdotto nel Programma a seguito della maggiore flessibilità prevista dal Regolamento (UE) 2023/435 che modifica, tra gli altri, il Regolamento (UE) 1303/2013, prevede come priorità d'investimento "Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale" e come obiettivo specifico la "Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale".

Le operazioni comprese nell'Asse SAFE prevedono criteri condivisi a livello nazionali nell'ambito di una procedura coordinata dal DPCOE.

### 2.1 CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI: FORMALI E SOSTANZIALI

Con riferimento specifico ai criteri di selezione dell'operazione SAFE, la metodologia assunta dal PON per la loro definizione è stata così articolata:

- criteri di ammissibilità formale: requisiti di eleggibilità delle operazioni;
- criteri di ammissibilità sostanziale: l'operazione concorre a ridurre gli effetti connessi all'aumento dei costi energetici a carico di nuclei familiari in condizioni di disagio economico (famiglie vulnerabili).

Coerenza con la strategia e gli obiettivi del Programma così come da ultimo riprogrammato e approvato con decisione C (2023) 7476 Final del 27.10.2023.

Considerato quanto sopra, di seguito si riporta la scheda azione – SAFE che contiene

- informazioni identificative dell'azione;

- criteri di ammissibilità (formale e sostanziale) e selezione delle operazioni.

Viene altresì preso in considerazione, per quanto applicabile, il rispetto del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii.:

- a) in tema di ambiente, pari opportunità e non discriminazione
- b) in tema di pubblicità e informazione.

### 3. ASSE IV – SAFE

#### 3.1. INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE DELL'ASSE IV SAFE E MODALITÀ/PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE

<b>Priorità d'investimento</b>	9iv - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale.
<b>Obiettivo specifico</b>	- 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale
<b>Risorse finanziarie</b>	- € 70.000.000,00
<b>Forma di finanziamento</b>	- 01 – Sovvenzione a fondo perduto
<b>Categoria di regioni</b>	- TUTTE
<b>Beneficiari</b>	- CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali
	-
<b>Modalità e procedure per l'attuazione dell'azione</b>	<p>L'azione intende dare attuazione alle misure eccezionali previste dal Regolamento (UE) 2023/435, strettamente necessarie per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, sostenendo le famiglie vulnerabili nella copertura dei costi di consumo energetico, anche in assenza di misure attive che aumentino l'occupabilità delle persone beneficiarie del sostegno.</p> <p>L'utilizzo delle risorse del Programma per questo tipo di sostegno mira, inoltre, a rafforzare gli sforzi costanti degli Stati membri a favore di una ripresa resiliente delle rispettive economie a seguito della crisi COVID-19.</p> <p>In particolare, l'azione è rivolta a ridurre gli effetti connessi all'aumento dei costi energetici attraverso il sostegno delle famiglie in condizioni di disagio economico, mediante il riconoscimento di un bonus per la riduzione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica.</p> <p>Il bonus viene erogato, per il tramite delle imprese di distribuzione e di vendita di energia elettrica, alle famiglie vulnerabili mediante apposito sconto sulle bollette emesse.</p> <p>Beneficiario della misura è la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), individuata dalla normativa nazionale come soggetto erogatore dei bonus alle imprese di distribuzione con la quale deve essere stipulata una Convenzione per l'attuazione del progetto, sulla base del Format standard di Convenzione fornito (DPCoe e ACT).</p> <p>Destinatari della misura sono i nuclei familiari vulnerabili che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata e che risultano in condizione di disagio economico in relazione all'indicatore ISEE, anche tenuto conto della numerosità del nucleo familiare.</p> <p>I requisiti per la fruizione del sostegno - relativi alla condizione di disagio economico delle famiglie vulnerabili e alle caratteristiche della fornitura - e le relative modalità di accesso, sono definiti dalla normativa nazionale e dai provvedimenti dell'Autorità competente.</p>

	<p>Le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico previste per la presente Azione, sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2022.</p>
<p><b>Tipologie di intervento</b></p>	<p>La tipologia di intervento ammissibile è riferibile unicamente ai bonus sociali elettrici erogati alle famiglie secondo le modalità di seguito riportate.</p> <p>L'art. 57-bis del D.L. 26/10/2019, n. 124 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (Gazz.Uff. 26 ottobre 2019, n. 252) ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2021, il riconoscimento automatico del bonus sociale elettrico a tutti i soggetti che presentano un ISEE compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Tale automatismo si basa sulla trasmissione dall'INPS alla società Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Gestore del Sistema informativo integrato (SII), delle informazioni necessarie ai fini della corretta operatività del predetto meccanismo.</p> <p>Le suddette informazioni sono tratte dalle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate dai cittadini/nuclei familiari interessati ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate e in base alle quali l'INPS rilascia la successiva attestazione ISEE. Il decreto-legge 124/2019 ha previsto che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) acquisisse preventivamente il parere del Garante per la protezione dei dati personali per ciò che concerne le modalità di trasmissione da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico S.p.A. delle informazioni utili al riconoscimento automatico dei bonus agli aventi diritto. Con riferimento alla disciplina del flusso informativo tra l'INPS e il SII, l'Autorità, in conformità al parere del Garante 279/2020, ha adottato la deliberazione 27 maggio 2021, 223/2021/R/com ove ha definito le modalità di trasmissione dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico.</p>
<p><b>Principali tipi di spese ammissibili a titolo esemplificativo.</b></p>	<p>La tipologia di spese ammissibili è riferibile unicamente al pagamento di CSEA alle imprese distributrici, corrispondente al riconoscimento del bonus (bonus erogati nel periodo di ammissibilità stabilito da Regolamento SAFE e a partire dal 1° febbraio 2022) alle famiglie vulnerabili per la riduzione della spesa sostenuta per i costi dell'energia elettrica.</p>

### 3.2 CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

<b>A. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ FORMALE</b>	- requisiti di eleggibilità delle operazioni: individuazione diretta nell'ambito del Programma dell'operazione volta a sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico, mediante il riconoscimento di un bonus per la riduzione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica.
<b>B. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>	- operazione che concorre a ridurre gli effetti connessi all'aumento dei costi energetici a carico di nuclei familiari in condizioni di disagio economico (famiglie vulnerabili).